



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI CLIENTI  
LORO SEDI

Circolare n. 20 del 15/04/2019

- 1) Le news di aprile
- 2) Assimilati ai privati: dal 25 marzo 2019 possibile l'accesso alle fatture elettroniche ricevute
- 3) Iscrizioni contributo 5 per mille

Dott. Giorgio Berta  
Rag. Mirella Nembrini  
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi  
Dott.ssa Marina Asperti  
Dott.ssa Silvia Belotti  
Dott. Alessandro Bianchi  
Dott.ssa Valentina Bonomi  
Dott. Valerio Chignoli  
Dott. Enzo Colleoni  
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz  
Dott.ssa Sabrina Durante  
Dott.ssa Valentina Ferri  
Dott.ssa Francesca Ghezzi  
Dott.ssa Silvia Gibillini  
Dott. Walter Larici  
Dott.ssa Elisa Marcandalli  
Dott. Massimo Medici  
Dott. Andrea Medolago  
Dott.ssa Margherita Molinari  
Dott. Luigi Nespole  
Dott.ssa Sara Nicoli  
Dott. Franco Patti  
Dott. Riccardo Rapelli  
Dott. Massimo Restivo  
Dott.ssa Marilena Rota  
Dott.ssa Laura Santini  
Dott.ssa Clara Sterli  
Dott. Guido Tisi  
Dott.ssa Simona Vavassori  
Dott. Federico Vicari  
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Francesco Arciprete  
Dott.ssa Jessica Gambirasio  
Dott.ssa Alessandra Lemmi  
Dott.ssa Sara Laini  
Dott. Denis Rota

## 1. Le news di aprile

### Gasolio per uso autotrazione

#### Rimborso o utilizzo in compensazione per utilizzi del primo trimestre con pratica entro il 30 aprile 2019

La dichiarazione relativa ai consumi di gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2019, necessaria per fruire dei benefici fiscali (restituzione in denaro o utilizzo in compensazione nel modello F24 con codice tributo 6740), deve essere presentata dal 1° al 30 aprile 2019. A tal fine, è già disponibile il software al link:

<https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2019>. In alternativa è possibile presentare la dichiarazione di consumo in forma cartacea con il contenuto della stessa riprodotto su supporto informatico.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via G. Mazzini, 4 | 24128 Bergamo | T +39 035 2286999 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Piazzetta Rota Don Geremia, 18 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | [info@studiobnc.it](mailto:info@studiobnc.it)

[studiobnc.it](http://studiobnc.it)

STUDIO INTEGRATO  
**ACB GROUP**

## **ENEA**

### **Publicato il sito web per l'invio della documentazione dei lavori conclusi dal 1° gennaio 2019**

L'ENEA ha predisposto un nuovo portale dedicato all'invio telematico della documentazione richiesta entro il 90° giorno successivo al termine dei lavori:

- per la fruizione della detrazione Irpef del 50% per il recupero edilizio, relativamente agli interventi "Bonus casa" che consentono un risparmio energetico grazie all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile (trattasi del nuovo obbligo introdotto dalla L. 205/2017);
- per la fruizione delle detrazioni Irpef/Ires del 50%/65%/70%/75%/80%/85% per la riqualificazione energetica degli edifici, relativamente agli interventi "Ecobonus".

ENEA informa gli utenti che, conseguentemente al ritardo nella pubblicazione del portale, per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il primo gennaio 2019 e l'11 marzo 2019, il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati, attraverso i siti [ecobonus2019.enea.it](http://ecobonus2019.enea.it) e [bonuscasa2019.enea.it](http://bonuscasa2019.enea.it), decorre dall'11 marzo 2019 (scade pertanto il 9 giugno 2019). Per gli interventi la cui data di fine lavori è successiva all'11 marzo 2019 resta in vigore il termine ordinario del 90° giorno successivo.

## **Modello RLI**

### **Approvato il nuovo modello per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto**

L'Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello RLI che sostituisce quello approvato con provvedimento del 15 giugno 2017: va utilizzato per richiedere la registrazione, comunicare proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto dei beni immobili, nonché esercitare o revocare l'opzione per la cedolare secca. Il nuovo modello dovrà essere utilizzato obbligatoriamente dal 20 maggio 2019 (fino a quella data è consentito l'utilizzo sia del nuovo sia del vecchio modello).

## **Accordo per il credito 2019**

### **Publicato l'elenco aggiornato delle banche e degli intermediari finanziari aderenti**

Il nuovo "Accordo per il Credito 2019" firmato il 15 novembre 2018 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni imprenditoriali prevede l'iniziativa "Imprese in Ripresa 2.0", cioè la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di:

- a) sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti delle PMI;
- b) allungare la scadenza dei finanziamenti delle PMI.

È stato recentemente pubblicato l'elenco aggiornato delle banche e degli intermediari finanziari, disponibile al link: [https://www.abi.it/DOC\\_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo%20credito%202019/Banche%20aderenti/Lista%20banche%20\\_5%20marzo%202019.pdf](https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo%20credito%202019/Banche%20aderenti/Lista%20banche%20_5%20marzo%202019.pdf), aderenti all'iniziativa in vigore fino al 31 dicembre 2020.

## **Certificato di origine**

### **Nuove disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e dei visti per l'estero**

Il Ministero dello sviluppo economico ha diramato il testo delle nuove disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e dei visti per l'estero, superando le indicazioni fornite con la precedente nota n. 75361/2009. A partire dal 1° giugno 2019, la domanda di rilascio del certificato di origine dovrà essere presentata in modalità telematica, attraverso piattaforme informatiche in uso presso le Camere di commercio ed essere firmata digitalmente dal richiedente. Le Camere di commercio dovranno garantire l'adeguamento alla procedura telematica entro il termine successivo di 5 mesi, assicurando adeguata informazione e/o formazione alle imprese del territorio. La domanda in forma cartacea con presentazione allo sportello camerale è ammessa soltanto nei seguenti casi:

- per le persone fisiche e per i soggetti non iscritti al Registro delle imprese oppure
- in casi eccezionali anche per le imprese, quando autorizzate dalla CCIAA, per particolari motivi di urgenza o nell'impossibilità di utilizzare gli strumenti tecnologici per temporanei problemi di ordine tecnico.

## **Spese di pubblicità**

### **Credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali**

La disposizione che ha istituito il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali (articolo 57-bis, D.L. 50/2017), pur prevedendo un meccanismo di regolamentazione della misura virtualmente "a regime", ha tuttavia espressamente disposto il necessario finanziamento soltanto per il biennio 2017/2018. Per l'anno 2019, la misura non è stata ancora rifinanziata e, pertanto, non essendo disponibili le necessarie coperture finanziarie, non è ancora possibile presentare le comunicazioni per l'accesso all'agevolazione.

## **Sanatoria violazioni formali**

L'articolo 9, D.L. 119/2018 ha introdotto una sanatoria degli errori formali commessi sino al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del provvedimento).

Il provvedimento afferma che sono definibili le irregolarità commesse dal contribuente, dal sostituto d'imposta, dall'intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta, ai fini dell'Iva, dell'Irap, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d'imposta e sul relativo pagamento dei tributi.

Il perfezionamento di tale definizione si ottiene, oltre che con la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione, con il versamento degli importi, pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta, versamento da eseguirsi in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.

In data 15 marzo 2019 è stato pubblicato il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che dà attuazione a tale disposizione e successivamente la **risoluzione n. 37/E/2019** ha istituito il codice tributo per il versamento.

La rimozione di tutte le violazioni formali va effettuata entro il 2 marzo 2020.

### **Al 30 aprile 2019 la "Rottamazione-ter" e il saldo e stralcio dei debiti delle persone fisiche**

Ai fini della definizione agevolata "rottamazione ter" è necessario presentare l'istanza con l'apposito modulo DA-2018/DA-2018-D entro il 30 aprile 2019 ed effettuare il pagamento delle somme dovute entro il 31 luglio 2019 (ovvero in modalità rateale).

Si ricorda che il vantaggio della definizione agevolata consiste essenzialmente nell'azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora. Restano dovuti la sorte capitale, gli interessi affidati all'agente della riscossione, il costo di notifica della cartella e l'aggio di riscossione. L'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una comunicazione di accoglimento o di diniego entro il 30 giugno 2019. In caso di risposta positiva, l'agente della riscossione comunicherà l'ammontare del debito ammesso alla definizione agevolata 2018 inviando i relativi bollettini di pagamento.

La modulistica utile alla verifica dei requisiti, alle modalità di adesione e alla spiegazione delle conseguenze successive alla presentazione delle istanze è disponibile al link: <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/>.

## **2. Assimilati ai privati: dal 25 marzo 2019 possibile l'accesso alle fatture elettroniche ricevute**

Il 25 marzo 2019 l'agenzia delle entrate ha comunicato che è disponibile - sul proprio sito web istituzionale, accedendo all'area riservata del "sito di assistenza Entratel" e del "sito di assistenza Fisconline" - un nuovo servizio di consultazione delle fatture elettroniche per gli enti non commerciali e condomini, non in possesso di partita Iva, che consente di visualizzare le fatture elettroniche relative ai loro acquisti pervenute al Sistema di Interscambio (Sdi) da parte dei loro fornitori.

### **Il servizio di consultazione delle fatture ricevute**

Gli enti non commerciali titolari di solo codice fiscale (in quanto non svolgono nessuna attività avente rilevanza fiscale) e i condomini (soggetti generalmente sprovvisti di partita Iva) avranno la possibilità di consultare, tramite i propri rappresentanti incaricati in possesso di credenziali Entratel/Fisconline rilasciate da Agenzia delle entrate o di identità digitale Spid o Cns, le fatture elettroniche relative ai loro acquisti pervenute al Sistema di Interscambio da parte dei loro fornitori.

Non viene specificata, la possibilità di delegare a tale funzione eventuali intermediari abilitati.

### **Di seguito la procedura:**

- Entrare nell'area riservata riferita al singolo Ente non commerciale ovvero al singolo Condominio.
- Selezionare il link "Icona logo FE".
- Leggere informativa sul trattamento dei dati personali.
- Consultare le fatture elettroniche degli acquisti effettuati dall'ente non commerciale o dal Condominio.

L'agenzia ricorda che saranno consultabili solo le fatture degli operatori Iva - fornitori degli ENC e dei Condomini – per i quali sussiste l'obbligo di fatturazione elettronica e la fattura sia stata correttamente elaborata e non scartata dal Sistema di Interscambio.

## **3. Iscrizioni contributo 5 per mille**

Aperte le iscrizioni per l'ottenimento del contributo del 5 per mille. Nel dettaglio, il contributo per l'anno finanziario 2019, è destinato alle seguenti finalità:

- a. sostegno degli enti del volontariato:
  - Organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991;

- Onlus - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10, D.Lgs. 460/1997);
  - Cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla L. 381/1991;
  - Organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della L. 49/1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all'Anagrafe unica delle Onlus su istanza delle stesse (articolo 32, comma 7, L. 125/2014);
  - Enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell'articolo 10, D.Lgs. 460/1997;
  - Associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell'articolo 10, D.Lgs. 460/1997;
  - associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7, L. 383/2000);
  - associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a), D.Lgs 460/1997;
- b. finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;
- c. finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
- d. sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
- e. sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Inoltre, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono comprese anche:

- il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 23, comma 46, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni dalla L. 111/2011). Con il D.P.C.M. 28 luglio 2016 sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme;
- il sostegno agli enti gestori delle aree protette (articolo 17-ter, D.L. 148/2017, convertito, con modificazioni dalla L. 172/2017).

Si ricorda che con circolare 5/E/2017 l'Agenzia delle Entrate ha semplificato il processo per poter accedere al beneficio del 5 per mille. Pertanto, gli enti in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio non saranno più tenuti a ripetere ogni anno:

- l'inoltro della domanda di iscrizione al riparto della quota del 5 per mille;
- l'invio tramite raccomandata o pec della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà confermativa dell'agevolazione.

### **Soggetti non tenuti a ripetere la procedura di iscrizione**

In data 29 marzo 2019 è stato pubblicato l'elenco permanente degli enti iscritti 2019 che aggiorna e integra quello pubblicato nel 2018. In particolare, sono stati inseriti gli enti regolarmente

iscritti nell'anno 2018 in presenza dei requisiti previsti dalla norma e sono state apportate le modifiche conseguenti alle revoche dell'iscrizione trasmesse dagli enti e alle verifiche effettuate dalle amministrazioni competenti. Come già detto, gli enti presenti nell'elenco permanente degli iscritti 2019 non saranno tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille e ad inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione.

Va tuttavia segnalato che gli enti iscritti nell'elenco permanente 2019 devono comunque trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva all'amministrazione nel caso in cui, entro il termine di scadenza dell'invio della dichiarazione sostitutiva, sia variato il rappresentante legale rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva precedentemente già inviata (per il 2017 e/o per il 2018). Il termine per l'invio della dichiarazione sostitutiva è il 1° luglio 2019.

### **Soggetti che accedono per la prima volta al beneficio**

Con riferimento ai casi di prima iscrizione dallo scorso 3 aprile 2019 è invece attiva la procedura per l'iscrizione agli elenchi del 5 per mille.

I requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione della domanda di iscrizione. All'atto dell'iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l'avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.

La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel.

Infine, possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli enti che presentano le domande di iscrizione e provvedono alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2019, versando un importo pari a 250 euro (cosiddetta "remissione in bonis").

Oltre alla domanda di iscrizione rimane in vigore per tali soggetti il fondamentale adempimento che dovrà necessariamente compiersi entro il prossimo 1° luglio 2019 (il 30 giugno cade di domenica), ovvero l'invio a mezzo lettera raccomandata o, in alternativa, a mezzo pec di una dichiarazione sostitutiva alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio (o all'ufficio del Coni competente per territorio nel caso di associazioni sportive dilettantistiche), individuati avendo riguardo alla sede legale dell'ente richiedente, con la quale l'ente interessato conferma la sussistenza dei requisiti che consentono l'accesso al beneficio fiscale.

A questa dichiarazione – differenziata nei contenuti per le associazioni sportive dilettantistiche rispetto a quella prevista per Onlus oppure Odv - va allegato un documento d'identità del legale rappresentante dell'ente.

Sia i modelli che l'elenco degli indirizzi delle diverse DRE sono scaricabili dalla specifica sezione contenuta nel sito dell'Agenzia ([www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)).

### Scadenze per Odv e associazioni sportive dilettantistiche

	Enti del volontariato	ASD
Inizio presentazione domanda d'iscrizione	3 aprile 2019	3 aprile 2019
Termine presentazione domanda d'iscrizione	7 maggio 2019	7 maggio 2019
Pubblicazione elenco provvisorio	14 maggio 2019	14 maggio 2019
Richiesta correzione domande	20 maggio 2019	20 maggio 2019
Pubblicazione elenco aggiornato	25 maggio 2019	25 maggio 2019
Termine presentazione dichiarazione sostitutiva	1 luglio 2019 alle DRE dell'Agenzia delle Entrate	1 luglio 2019 uffici CONI
Termine regolarizzazione domanda iscrizione e/o successive integrazioni documentali	30 settembre 2019	30 settembre 2019

### Effetti delle novità della Riforma del Terzo Settore

Con il D.L.gs. 111/2017, che attua la legge delega di riforma del terzo settore (L. 106/2016) con riferimento all'istituto del 5 per mille, si fa più ampia la platea dei soggetti destinatari del beneficio. La possibilità di accedere al cinque per mille, infatti, riguarderà tutti gli enti appartenenti al Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale (i cosiddetti ETS). Restano invece invariati i settori di destinazione del beneficio.

Con apposito D.P.C.M., in relazione alle modalità di riparto ed erogazione del contributo, vengono previste una serie di disposizioni tra le quali:

- la previsione di un importo minimo erogabile (attualmente pari a 12 euro) a ciascun ente e le modalità di riparto del cosiddetto contributo "inoptato" e cioè quello riguardante le scelte non espresse dai contribuenti;
- la decadenza dal beneficio, con attribuzione delle somme al Fondo per il riparto del cinque per mille, nei casi di mancata o tardiva comunicazione dei dati necessari per il pagamento del contributo;
- al fine di accelerare le procedure di riparto del contributo viene previsto di non tenere conto di eventuali dichiarazioni dei redditi integrative.

Viene, inoltre, previsto che le somme percepite a titolo di contributo del 5 per mille non possono essere utilizzate per la copertura di spese pubblicitarie sostenute per campagne di sensibilizzazione, pena il recupero delle somme destinate a tale scopo.





A tutela del dovere di trasparenza è stato introdotto l'obbligo di redazione e trasmissione di un rendiconto, la predisposizione di una relazione illustrativa, la pubblicazione sul proprio sito web degli importi percepiti e del relativo rendiconto.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti.

***Studio Berta Nembrini Colombini & Associati***